

CABELLA. Vengo a proporre che l'esenzione dal diritto proporzionale sia estesa ai contribuenti delle tabelle *A* e *B*.

DI REVEL, relatore. (*Interrompendo*) Chiedo per un istante di parlare per una mozione d'ordine. Siccome dobbiamo veder modo di non intralciare la discussione, essendo ora noi alla tabella *A*, parmi che sarebbe più semplice e più conveniente che il deputato Cabella facesse per ora la proposta e le osservazioni che crede relativamente soltanto a questa tabella *A*, così non mi s'intralcerebbe la discussione.

CABELLA. Mi restringerò per ora alla tabella *A*. Propongo dunque di estendere l'esenzione dal diritto proporzionale a tutti gli esercenti della tabella *A*, la cui quota d'imposta ascende a lire 20 o ad una somma inferiore. Secondo la legge del 1855, erano esenti quelli che pagavano lire 12. Secondo il progetto della Commissione sono esenti tutti quelli che pagano la somma di lire 15.

Osservando la tabella *A*, quelli ai quali sarebbe esteso il beneficio dell'esenzione, apparterebbero soltanto a quattro categorie; al disopra di esse vi sarebbero altre quattro di contribuenti a lire 16, altre quattro di contribuenti a lire 18, finalmente altre cinque di contribuenti a lire 20. La mia proposta tenderebbe così ad estendere l'esenzione a tutti questi esercenti imposti di lire 16, 18 e 20, e così ad altre 17 categorie.

Prima di sviluppare i motivi della mia proposizione, premetterò alcune idee, onde ben s'intenda in qual senso io intendo farla.

Il mio discorso non è discorso di opposizione, poichè siamo d'accordo col Ministero e colla Commissione di sollevare quanto è possibile i contribuenti più aggravati e che meritano maggiori riguardi.

Noi ci tendiamo la mano, percorriamo la medesima via; colla sola differenza che io vorrei spingere il Ministero e la Commissione in questa via un po' più in là che essi non siano andati. Ci separeremo al punto in cui, cessando di alleggerire il peso ad alcuni contribuenti, si vuole accrescerlo ad altri. Ma sino a questo punto noi siamo d'accordo. Più: il Ministero ha dichiarato che, ove dalla discussione sorgano emendamenti che a lui paiano giusti, li accetterà: la Commissione ha dichiarato a sua volta che è disposta ad accettare i miglioramenti di cui la legge potrà essere suscettibile. Ciò posto, è dovere del deputato di mostrare al Ministero che il sollievo che esso vuole dare alle classi povere è troppo ristretto.

Su questo punto debbo avvertire che io non intendo l'ufficio del deputato al modo che lo intende il ministro reggente le finanze, nè di accogliere il rimprovero da lui fatto in una delle scorse tornate, allorchè disse che credeva ufficio di cattivo deputato quello che tendesse a menomare le imposte a scapito dell'erario. Nella natura delle istituzioni che ci reggono sta appunto che i deputati siano qui i rappresentanti dei contribuenti e debbano quindi difendere i loro interessi. Anticamente le imposizioni si chiamavano donativi, e i donativi si chiedevano dai Governi agli stati generali, i quali erano chiamati a votarli, e il loro ufficio era di restringere anzichè allargare la mano. Se mutarono i nomi, non mutò la sostanza delle cose. Dovere del deputato è difendere gl'interessi dei contribuenti, limitare al possibile ciò che allora si chiamava il donativo, non già accrescerlo.

Ciò premesso, protesto prima di tutto che io non ammetto il principio da cui è informato il progetto di legge in discussione. Lo credo irrazionale ed ingiusto: irrazionale, perchè tende a colpire il contribuente non secondo le sue facoltà, ma in modo arbitrario e quasi alla cieca; ingiusto, perchè colla

graduazione forzata si obbliga una gran parte dei contribuenti a dare più che non possono o a pagare tributi eguali a quelli che pagano altri più ricchi e più felici di loro. Ho sempre deplorato che il Governo abbia creduto di abolire la legge del 1851.

Quella legge, secondo me, era l'unica fondata sopra un principio razionale. Colla legge del 1855 si è abbandonata la buona via. Se il Governo non si fosse spaventato dei primi risultati, se invece di tornare indietro avesse cercato a migliorare il sistema di quella legge, a quest'ora gl'inconvenienti sarebbero cessati; a quest'ora forse avrebbe raggiunta quella meta che ancora si affanna di raggiungere con misure poco opportune. Ma queste questioni avranno più appropriata sede allorchè si discuterà il progetto di legge definitivo. Io fo questa protesta soltanto per avvertire che, discendendo a discutere la legge provvisoria, non intendo di adottarne il principio. Quale dovrebbe essere nel momento presente lo scopo precipuo della legge provvisoria? Lo ha ben definito, a mio credere, poc'anzi, l'onorevole deputato Gastinelli, che cioè altro non si dovrebbe fare che rendere ragione ai reclami sollevatisi da ogni parte contro la legge del 1855, sgravare i contribuenti che erano da quella più aggravati.

Per questo ho votato l'emendamento Biancheri: e mi duole che non sia stato accettato, perchè avrebbe raggiunto lo scopo della legge senza recare nessun aggravio.

Ma, poichè l'emendamento Biancheri fu respinto, vediamo ciò che rimanga a fare. Si tratta d'una legge provvisoria. Ebbene, intendo che in via provvisoria si tolga un peso che si riconosce troppo grave; non intendo che se ne impongano altri dei quali non ancora è provata la giustizia.

In materia d'imposte non c'è sistema peggiore di quello di andare innanzi per misure provvisorie. L'assetto delle imposte richiede studi profondi, i quali certo non si possono fare ad ogni istante. Il mutare spesso basi e qualità d'imposte porta gravi turbamenti così nell'amministrazione dello Stato, come negli interessi dei contribuenti; si fa anche luogo ad errori ed abusi, che è difficile prevedere e porvi rimedio.

Soprattutto poi non intendo che si aumentino i carichi ai contribuenti, mentre il Ministero confessa di non aver dati sufficienti a giustificarli.

Io mi meraviglio che il Ministero abbia creduto poterci proporre aumenti d'imposta mentre confessava di non potercene rendere adeguata ragione; e non minor meraviglia mi fece che la Commissione, invece di rifiutare, per questo motivo, la legge provvisoria nelle parti in cui aggrava i contribuenti, abbia creduto accettarla. È vero però che essa si riservò di accettare gli emendamenti che dalla discussione le fossero sembrati utili e giusti. Ma, a mio senso, era meglio rifiutare il consenso.

Io consento dunque alla legge provvisoria nel senso dell'onorevole deputato Gastinelli, in quanto tende a sollevare, non ad aggravare i contribuenti. Non è necessario cercare un compenso alla diminuzione di rendita che la riforma reccherà alle finanze, perchè credo che esse sono in grado di tollerarla senza nocimento dello Stato.

Premesse queste riflessioni, perchè resti ben inteso in qual senso io discendo alla discussione della legge, passo ad esporre le ragioni per le quali vorrei estendere fino agli esercenti tassati di lire 20 l'esenzione del diritto proporzionale.

Il primo motivo si è che colla mia proposta di poco si verrà ad accrescere il danno dell'erario. Questo danno si può esattamente stabilire in cifre, nel che io non sono d'accordo coll'onorevole relatore, che crede non potersi stabilire. Vedia-